SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio superiore della magistratura

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 marzo 1989, n. 102.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il personale soggetto a mobilità d'ufficio, che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

Art. 2.

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano negli anni 1989 e 1990.

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

3. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

Art. 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione.

Art. 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

2. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato, il computo degli anni intercorrenti tra la data di cessazione effettiva dal servizio permanente e quella del raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo, va effettuato considerando il trattamento economico spettante al momento della suddetta cessazione dal servizio.

3. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute non vanno computate come anzianità effettiva in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

4. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Art. 5.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0136

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1989, n. 103.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 21 marzo 1989 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 24 marzo 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 83.554 a L. 82.600 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.355,40 a L. 8.260 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 118 miliardi per l'anno 1989, ed in lire 153 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica precedentemente emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali all'art. 488 contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

della

Art. 2.

Dopo l'art. 519, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per:

Terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Art. 520. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Università di Torino.

La scuola ha lo scopo di preparare i terapisti qualificati a svolgere la riabilitazione di soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotori e neuropsichici.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 521. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 522. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e la cattedra di neuropsichiatria infantile (istituto di discipline pediatriche).

Art. 523. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 524. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso dell'apparato locomotore * ;
fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore * ;
pediatria generale (nozioni correlazionistiche di anatomia e fisiopatologia);
nozioni di psicologia dell'età evolutiva;
nozioni di neurologia infantile;
nozioni di ortopedia e traumatologia;
protesi ortopediche;
protesi acustiche;
protesi visive;
nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia I;
nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia I;
nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale I;
nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio I.

2° Anno:

nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia II;
nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia II;
nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale II;
nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio II;
nozioni di neuropsichiatria infantile;
nozioni di testologia dell'età evolutiva;
nozioni di psicopedagogia;
nozioni di psicomotricità I.

3° Anno:

tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
nozioni di psicomotricità II.

Gli insegnamenti con * sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 525. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) reparto di degenza della cattedra di NPI;
2) reparto di chirurgia generale dell'ospedale convenzionato OIRM;
3) reparto di ortopedia dell'OIRM;
4) servizio di neonatologia degli istituti universitari ostetrici;
5) centro immaturi dell'istituto di puericultura;
6) servizio di rianimazione dell'OIRM;
7) servizio di fisiopatologia respiratoria dell'OIRM;
8) reparto di pediatria dell'ospedale Maria Vittoria di Torino;
9) servizio di neonatologia dell'ospedale Maria Vittoria di Torino;
10) reparto di pediatria dell'ospedale civile di Ivrea.

È richiesta la frequenza dei seguenti ambulatori/Day Hospital:

1) servizio di rieducazione neuropsicomotoria della cattedra di NPI;
2) servizio di rieducazione della divisione di ortopedia dell'OIRM;
3) ambulatorio di rieducazione neuropsicomotoria del servizio di NPI dell'ospedale Maria Vittoria;
4) ambulatorio di rieducazione psicomotoria del servizio di NPI dell'ospedale civile di Ivrea;
5) ambulatorio di rieducazione psicomotoria del servizio di NPI dell'ospedale civile di Cuneo.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 526. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio proofessionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1989
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 47

89A1134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 novembre 1988.

Istituzione di una nuova voce nelle tariffe postali relativa alla microfilmatura dei titoli di conti correnti postali per conto terzi.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella 1, annessa al decreto ministeriale 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, la voce 4.9 conti correnti postali deve essere integrata con la seguente lettera:

o) fornitura ai correntisti postali, da parte dei centri compartimentali servizi bancoposta di bobine contenenti i microfilms dei titoli di conto corrente:

per ogni bobina. . . . . L. 60.000

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1989
Registro n. 5 Poste, foglio n. 12

89A1252

DECRETO 16 febbraio 1989.

Determinazione delle tariffe per il servizio radiotelefonico marittimo nazionale ed internazionale in automatico.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1985, concernente la revisione delle tasse costiere nel servizio mobile marittimo internazionale e nel servizio mobile marittimo via satellite internazionale e nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1988, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1988;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1988, concernente l'adeguamento della tariffazione nel servizio radioelettrico mobile marittimo con l'abolizione della tassa di bordo nel servizio radiomobile marittimo internazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1988;

Attesa la necessità di stabilire le tasse per il servizio radiotelefonico marittimo in VHF nel senso bordo/terra, espletato in automatico sia con l'Italia che con l'estero;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per il servizio radiotelefonico marittimo effettuato in automatico sulla gamma delle onde metriche da navi italiane ed estere con utenti italiani ed esteri via stazioni radiocostiere p.t. italiane sono fissate nelle seguenti misure:

comunicazioni radiotelefoniche dirette ad utenti della rete telefonica nazionale da navi italiane che utilizzano apparati funzionanti in automatico sulla gamma delle onde metriche (VHF) via stazioni costiere p.t. italiane:

per ogni blocco di 6 secondi o frazione:

tassa costiera . . . . L. 37
tassa di bordo . . . . L. 29
tassa di linea . . . . L. 34

comunicazioni radiotelefoniche dirette ad utenti della rete telefonica nazionale da navi estere che utilizzano apparati funzionanti in automatico sulla gamma delle onde metriche (VHF) via stazioni costiere p.t. italiane:

per ogni blocco di 6 secondi o frazione:

tassa costiera . . . . fr. oro 0,25
tassa di linea . . . . fr. oro 0,08

comunicazioni radiotelefoniche dirette ad utenti della rete telefonica internazionale da navi italiane che utilizzano apparati funzionanti in automatico sulla gamma delle onde metriche (VHF) via stazioni costiere p.t. italiane:

per ogni blocco di 6 secondi o frazione:

tassa costiera. . . . . fr. oro 0,25
tassa di linea. . . . . fr. oro (*)
aliquota per la gestione della stazione di bordo . . . . fr. oro 0,10

comunicazioni radiotelefoniche dirette ad utenti della rete telefonica internazionale da navi estere che utilizzano apparati funzionanti in automatico sulla gamma delle onde metriche (VHF) via stazioni costiere p.t. italiane:

per ogni blocco di 6 secondi o frazione:

tassa costiera. . . . . fr. oro 0,25
tassa di linea. . . . . fr. oro (*)

(*) Tassa equivalente a 1/10 della tassa minutaria di percezione per il servizio telefonico tramite operatrice, stabilita nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 12 Poste, foglio n. 301

89A1184

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Japigia - Cooperativa servizi speciali - Società a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della «Società cooperativa Japigia - Cooperativa servizi sociali - Società a responsabilità limitata», con sede in Bari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La cooperativa «Società cooperativa Japigia - Cooperativa servizi sociali - Società a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Corrado Magarelli in data 31 maggio 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giuseppe Triggiani, nato a Bari il 29 maggio 1946, studio via Cognetti, 25, Bari, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1989

Il Ministro: FORMICA

89A1253

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 1989.

Revoca del decreto ministeriale 25 maggio 1982 concernente: «Commercializzazione dei raccordi costruiti con ghisa malleabile a cuore nero destinati ad impianti di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile negli edifici destinati a civile abitazione».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 1, 3 e 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Visto l'art. 2, numeri 2) e 5), e l'art. 6, lettere *g)* ed *n)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1982, recante disposizioni sulla «Commercializzazione dei raccordi costruiti con ghisa malleabile a cuore nero destinati ad impianti di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile negli edifici destinati a civile abitazione»;

Considerato che con lettera SG(88) D/5404 del 3 maggio 1988, la commissione delle Comunità europee ha espresso, avverso tale decreto, il proprio parere motivato C (88) 727 def. ritenendo che i raccordi di ghisa malleabili a cuore nero presentano delle garanzie di sicurezza, di resa, di durevolezza e affidabilità equivalenti a quelle date dai raccordi di ghisa malleabili a cuore bianco;

Ritenendo opportuno conformarsi alle considerazioni addotte dalla commissione CEE;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 25 maggio 1982 recante disposizioni sulla «Commercializzazione dei raccordi costruiti con ghisa malleabile a cuore nero destinati ad impianti di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile negli edifici destinati a civile abitazione» viene revocato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

89A1185

DECRETO 20 marzo 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tecnoced S.a.s. di Brachet Cota Paolo & C.», in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza 27 agosto 1988 con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino;

Visto il conseguente decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino n. 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 71;

Vista la sentenza 26 gennaio 1989, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnoced S.a.s. di Brachet Cota Paolo & C.», con sede in Torino, piazza Solferino n. 9, in quanto collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge sopra citato;

Visto che ai sensi del sopra citato art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 233/86 la società «Tecnoced S.a.s. di Brachet Cota Paolo & C.» è soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Tecnoced S.a.s. di Brachet Cota Paolo & C.», con sede in Torino, piazza Solferino n. 9, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso V. Emanuele II n. 71, nella sua qualità di commissario liquidatore della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 20 marzo 1989.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 23 febbraio 1989;

Ha approvato

la modifica dell'art. 26 del regolamento interno nel senso che:

al terzo comma, dopo le parole: «Per le deliberazioni previste dagli articoli 14 e 15 ...» vengono aggiunte le parole: «... e per quelle aventi ad oggetto trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, ...»,

e, al secondo comma, di conseguenza, dopo le parole: «Per le deliberazioni previste dall'art. 13 ...» vengono aggiunte le parole: «... salvo quanto disposto nel successivo comma, ...».

Roma, addì 20 marzo 1989

Per delega
Il vice presidente: MIRABELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

L'art. 20, n. 7, della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) prevede che il Consiglio superiore possa disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

Nota al dispositivo:

Il testo dell'art. 26 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, come modificato dalla deliberazione qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 26 *(Ordine delle votazioni)*. — La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Si procede, quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito.

Per le deliberazioni previste dall'art. 13 *salvo quanto disposto nel successivo comma*, è posta in votazione la proposta della commissione. Se essa sia respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la commissione abbia presentato più proposte alternative o si sia limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi sia nessuna osservazione, la proposta della commissione si intende approvata.

Per le deliberazioni previste dagli articoli 14 e 15 *e per quelle aventi ad oggetto trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511*, prima della proposta della commissione, si pongono in votazione gli emendamenti parzialmente sostitutivi e quelli aggiuntivi, a cominciare dal più lontano, e, se approvati, essi si intendono inseriti nel testo della commissione. È, poi, posto in votazione il testo proposto dalla commissione, eventualmente emendato. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, si procede a voto per divisione delle parti cui si riferiscono. Si può sempre procedere a voto per divisione, se il testo proposto dalla commissione sia diviso per argomenti distinti, su richiesta di un componente, si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione. I testi totalmente sostitutivi sono messi in votazione se il testo proposto dalla commissione sia stato ritirato o respinto, secondo l'ordine di presentazione, e sinché sia raggiunta l'approvazione».

89A1266

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988), **coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 1989, n. 61** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989), **recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalle legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile *(a)* e di quelle di rilascio di cui all'articolo 655 del codice di procedura civile *(a)* per finita locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile 1989:

a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;

b) negli altri comuni capoluogo di provincia;

c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;*

d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152 (b), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere* a), b) *e* c).

2. *Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere* a), b), c) *e* d) *del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.*

2-*bis*. *È aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (c). Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.*

2-*ter*. *Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente.*

(a) Il testo degli articoli 663 e 665 del codice di procedura penale è riportato in appendice.

(b) La delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, individua i comuni ad alta tensione abitativa superiori a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

(c) Il testo del secondo comma dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 è riportato in appendice.

Art. 1-*bis*.

1. *Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile (a) una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (b), maggiorato del venti per cento. Durante il periodo predetto sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978 (b).*

(a) Si riporta il testo dell'art. 1591 del codice civile:

«Art. 1591 (*Danni per ritardata restituzione*). — Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno».

(b) Il testo degli articoli 9 e 24 della legge n. 392/1978 è riportato in appendice.

Art. 2.

1. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui all'art. 1 non si applica qualora il conduttore:

a) abbia abbandonato l'immobile;

b) abbia comunque la disponibilità non precaria di altro alloggio;

c) versi in stato di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591 del codice civile *(a)*, anche se riferito agli oneri accessori, quando l'importo complessivo non pagato superi quello di due mensilità del canone.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il pretore competente, ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile *(b)*, su ricorso del locatore e, ove ne ravvisi la necessità, disposti accertamenti di polizia e sentite le parti, dichiara *che non si applica la* sospensione con decreto, avverso il quale è ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile *(b)*.

3. Successivamente alle scadenze del periodo di sospensione, il pretore, con le stesse modalità di cui al comma 2, dichiara la sussistenza di una delle ipotesi ivi contemplate.

(a) Per il testo dell'art. 1591 del codice civile si veda la nota *(a)* all'art. 1-*bis*.

(b) Il testo degli articoli 26, 617 e 618 del codice di procedura civile è riportato in appendice.

Art. 3.

1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, di cui all'articolo 1, l'assistenza della forza pubblica avverrà secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4.

2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovrà essere data la priorità alle esecuzioni dei titoli relativi ai casi indicati dall'articolo 2, nonché alle esecuzioni dei titoli per i quali non è disposta la sospensione.

3. È assicurata inoltre la priorità qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da notificare al conduttore e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto la propria responsabilita, di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessità e la circostanza che il locatore non ha la disponibilità, nel comune di residenza o in comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessità medesima. Qualora la necessità riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalità suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio è destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale *(a)*.

4. *Nei casi di cui al comma 3 il* locatore che, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a 48 mensilità del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 *(b)*. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento, *nella misura come sopra* determinata compete al comune stesso, che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 *(c)*.

5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 1, la cui esecuzione non sia contemplata *nei commi 2 e 3*, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1° gennaio 1990.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 495 del codice penale:

«Art. 495 *(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)*. — Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria, ovvero, se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sè o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

(b) L'art. 12 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) reca norme per la determinazione dell'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione. Dai successivi articoli da 13 a 23 si ricavano gli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'equo canone. In particolare tali articoli definiscono:

l'art. 13 la superficie convenzionale;
l'art. 14 il costo base;
l'art. 15 le norme generali sui coefficienti correttivi del costo base;
l'art. 16 il coefficiente in relazione alla tipologia;
l'art. 17 il coefficiente in relazione alla classe demografica dei comuni;
l'art. 18 il coefficiente in relazione all'ubicazione;
l'art. 19 il coefficiente in relazione al livello di piano;
l'art. 20 il coefficiente con riguardo alla vetustà dell'immobile;
l'art. 21 il coefficiente in relazione alla stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;
l'art. 22 il costo base per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975;
l'art. 23 la maggiorazione del canone che è possibile applicare in occasione di riparazioni straordinarie.

Infine l'art. 24 di detta legge reca norme per l'aggiornamento del canone [per il relativo testo si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 1-*bis*].

(c) Il R.D. n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimonali dello Stato.

Art. 4.

1. Nelle province comprendenti i comuni indicati all'articolo 1, comma 1, le commissioni previste all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 *(a)*, sono sostituite da commissioni così composte:

a) dal prefetto, o da un suo delegato, che *la nomina e* la presiede;

b) *dal sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonché, per le deliberazioni attinenti al comune che rappresenta, dal sindaco, o da un suo delegato, del comune interessato;*

c) *da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini sia di quelle dei proprietari nominati, di comune accordo, dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;*

d) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari *o da un suo delegato;*

e) *da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;*

f) *da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;*

g) *da un rappresentante nominato di comune accordo dagli enti assicurativi e previdenziali presenti nella provincia;*

h) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei costruttori edili.

1-bis) *I rappresentanti di cui alle lettere* c), e), f), g) *ed* h) *dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *della legge di conversione del presente decreto. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al prefetto, la commissione funzionerà con le residue componenti.*

(a) L'art. 2 del D.L. n. 708/1986 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) prevede l'istituzione o la conferma (se già istituite), presso le prefetture delle province comprendenti i comuni indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, di commissioni con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in dette aree.

Art. 5.

1. La commissione di cui all'articolo 4 fornisce periodicamente al prefetto il parere relativamente ai criteri per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario.

Art. 6.

1. Con decorrenza dal 1° maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456 *(a)*.

(a) Il comma 1 dell'art. 2-*quinquies* del D.L. n. 333/1981 (Proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980), aggiunto dalla legge di conversione, prevedeva che: «Nelle zone terremotate di cui al presente decreto il termine di dodici mesi di cui all'art. 56, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 [termine entro il quale deve essere eseguito il provvedimento di rilascio di un immobile urbano, *n.d.r.*], è elevato a ventiquattro mesi e si applica ai casi previsti dallo stesso art. 56 e, in particolare, quando il conduttore sottoposto a provvedimento di rilascio non disponga di altro alloggio nel comune di residenza o in comuni confinanti».

Art. 7.

1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 *(a)*, per cessazione del contratto alla scadenza del periodo transitorio di cui alla legge suddetta e successive modificazioni, nonché delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile *(b)* e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile *(b)* per finita locazione alla scadenza del medesimo periodo e relativa a detti immobili, è sospesa sino al 31 dicembre 1989.

2. Per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile *(c)* è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per cento.

(a) La legge n. 392/1978 disciplina le locazioni degli immobili urbani. Le attività considerate nell'art. 27 sono le attività industriali, commerciali e artigianali, quelle di interesse turistico e quelle di lavoro autonomo.

(b) Per il testo degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1.

(c) Per il testo dell'art. 1591 del codice civile si veda la nota *(a)* all'art. 1-*bis*.

Art. 8.

1. *In caso di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591 del codice civile (a), si applica il comma 2 dell'articolo 2.*

(a) Per il testo dell'art. 1591 del codice civile si veda la nota *(a)* all'art. 1-*bis*.

Art. 9.

1. All'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore *o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado* consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile».

(a) Il testo vigente dell'art. 34 della legge n. 392/1978 è riportato in appendice.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 3)

DICHIARAZIONE DI URGENTE NECESSITÀ DA ALLEGARE AL TITOLO ESECUTIVO

QUADRO *A*

A — PROVVEDIMENTO DI RILASCIO

In relazione alla

- convalida di licenza ☐
- convalida di sfratto ☐
- ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. ☐
- sentenza ☐

Emessa in data ⎵⎵ giorno ⎵⎵ mese ⎵⎵⎵⎵ anno

da: ....
(specificare l'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento)

COMUNE	PROV
	⎵⎵

con la quale è stato disposto il rilascio per finita locazione per il ⎵⎵ giorno ⎵⎵ mese ⎵⎵⎵⎵ anno

dell'immobile sito in

COMUNE	FRAZIONE	VIA E NUMERO CIVICO	SCALA	INTERNO

con ultima fissazione del rilascio per il ⎵⎵ giorno ⎵⎵ mese ⎵⎵⎵⎵ anno

QUADRO *B*

a - DICHIARANTE, LOCATORE

COGNOME ....

NOME ....

CODICE FISCALE ⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵⎵

DATA DI NASCITA	COMUNE - STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
⎵⎵ giorno ⎵⎵ mese ⎵⎵⎵⎵ anno		⎵⎵

RESIDENZA ANAGRAFICA

Via e numero civico ....

COMUNE	FRAZIONE	PROVINCIA	C.A.P.
....	....	⎵⎵	⎵⎵⎵⎵⎵

b - MOTIVO DELL'URGENTE NECESSITÀ

1. Destinare il sopraindicato immobile ad abitazione

- del dichiarante ☐
- del coniuge ☐
- del genitore ☐
- del figlio/a ☐

1.1. Urgente necessità derivante da provvedimento di rilascio

- ordinanza di convalida o di rilascio ☐
- sentenza esecutiva ☐ — ultima data fissata per il rilascio ⎵⎵ giorno ⎵⎵ mese ⎵⎵⎵⎵ anno
- sfratto già eseguito ☐ — in data ⎵⎵ giorno ⎵⎵ mese ⎵⎵⎵⎵ anno

(segue QUADRO B)

1.2. Urgente necessità non derivante da provvedimento di rilascio

trasferimento ☐

matrimonio ☐

condizioni di salute ☐

coabitazione ☐

altro ☐ ....

Descrivere analiticamente la situazione indicata:

....

....

....

....

c - DISPONIBILITÀ DI ALTRO ALLOGGIO (*)

NO Nel comune di residenza del dichiarante locatore ovvero della persona cui deve essere destinato l'immobile

NO In comune confinante

SI Ma l'immobile non è idoneo ad ovviare alla urgente necessità

In caso di risposta affermativa specificare:

COMUNE	FRAZIONE		PROVINCIA
VIA E NUMERO CIVICO		SCALA	INTERNO

Motivo della non utilizzabilità dell'immobile o altra situazione particolare:

....

....

....

(*) Nel caso di più alloggi compilare una scheda per ciascun alloggio

QUADRO C

Da compilare solo in caso di dichiarazione già resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.

A - Dichiarazione di urgente necessità resa ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, in data ⎵⎵ giorno ⎵⎵ mese ⎵⎵⎵⎵ anno

B - Motivo dell'urgente necessità.
Destinare il sopraindicato immobile ad abitazione del

dichiarante ☐

coniuge ☐

genitore ☐

figlio a ☐

C - Concessione assistenza della forza pubblica

NO

SI per il ⎵⎵ giorno ⎵⎵ mese ⎵⎵⎵⎵ anno

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità che, anche in relazione al disposto dell'art. 495 c.p., assume in caso di dichiarazione mendace, dichiara che quanto contenuto nel

Quadro A ☐ Quadro B ☐ Quadro C ☐ Quadro D ☐

corrisponde a verità.

Il dichiarante-locatore

....
(firma)

(spazio per autentica della firma)

QUADRO *D*

a - DICHIARANTE BENEFICIARIO

COGNOME ....

NOME ....

CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DATA DI NASCITA	COMUNE - STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA
|_|_| giorno |_|_| mese |_|_|_|_| anno		|_|_|

RESIDENZA ANAGRAFICA

Via e numero civico ....

COMUNE	FRAZIONE	PROVINCIA	C.A.P
....	....	|_|_|	|_|_|_|_|_|

Nella qualità di:

coniuge ☐

genitore ☐

figlio a ☐

b - DISPONIBILITÀ DI ALTRO ALLOGGIO (*)

[NO] Nel comune di residenza del dichiarante locatore ovvero della persona cui deve essere destinato l'immobile

[NO] Nel comune confinante

[SI] Ma l'immobile non è idoneo ad ovviare alla urgente necessità

In caso di risposta affermativa specificare.

COMUNE	FRAZIONE	PROVINCIA
....	....	|_|_|

VIA E NUMERO CIVICO	SCALA	INTERNO
....	|_|	|_|

(segue QUADRO *D*)

Motivo della non utilizzabilità dell'immobile:

....

....

....

(*) Nel caso di più alloggi compilare una scheda per ciascun alloggio

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità che, anche in relazione al disposto dell'art. 495 c.p., assume in caso di dichiarazione mendace, dichiara di avere urgente necessità di destinare l'immobile indicato nel quadro *A* ad abitazione propria. All'uopo conferma la situazione di urgente necessità descritta dal dichiarante locatore ....
(cognome e nome)

nel quadro *B*. Il sottoscritto dichiara, inoltre, che quanto contenuto nel quadro *D*, da lui compilato, corrisponde a verità.

Il dichiarante beneficiario

....
(firma)

(spazio per l'autentica della firma)

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Si trascrive il testo degli articoli 663 (come modificato dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 841) e 665 (come modificato dall'articolo unico del R.D. 20 aprile 1942, n. 504) del codice di procedura penale:

«Art. 663 *(Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato)*. — Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell'apposizione.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione».

«Art. 665 *(Opposizione, provvedimenti del giudice)*. — Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 1:

Il secondo comma dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) prevede che: «Gli enti e le società di cui al primo comma [enti pubblici previdenziali, società ed enti assicuratori tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, *n.d.r.*] devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dall'articolo 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione, nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione».

I provvedimenti di rilascio di cui all'art. 2, n. 2), del D.L. n. 21/1979 sono quelli divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.

Si trascrive il testo dell'art. 59, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5), della legge n. 392/1978, richiamati nel secondo comma dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 surriportato [v. anche le sentenze della Corte cost. 22-27 febbraio 1980, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1980) e 15-28 luglio 1983, n. 250 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 3 agosto 1983), dichiarative dell'illegittimità costituzionale dell'art. 59 sotto taluni profili]:

«Nei casi di cui all'articolo precedente [l'art. 58 concerne la durata dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, *n.d.r.*] il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea diretta entro il secondo grado;

(Omissis);

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente Sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1-bis:

Il testo dell'art. 9 e dell'art. 24 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) è il seguente:

«Art. 9 *(Oneri accessori)*. — Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate».

«Art. 24 *(Aggiornamento del canone)*. — Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Il testo degli articoli 26, 617 e 618 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 26 *(Foro dell'esecuzione forzata)*. — Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21 [secondo il quale è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile, *n.d.r.*].

Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto».

«Art. 617 *(Forma dell'opposizione)*. — Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti».

«Art. 618 *(Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)*. — Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa dal collegio con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:

Il testo dell'art. 34 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come modificato dall'art. 9 del decreto qui pubblicato), è il seguente:

«Art. 34 (*Indennità per la perdita dell'avviamento*). — In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 [immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, *n.d.r.*], che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [concernente la disciplina del *fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata* e della liquidazione coatta amministrativa, *n.d.r.*], il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 27 [industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, *n.d.r.*], ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.

Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettive sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.

Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o, comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile».

89A1251

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, registrato alla Corte di conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2, foglio n. 190, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 21 febbraio 1984 del dott. Roberto Vacca, notaio in Cagliari, repertorio n. 14726, al prezzo di L. 296.864.000 un immobile sito in Cagliari, via Ancona (angolo viale Diaz) più posto macchina e cantina individuato in catasto terreni al foglio 21 mappale c) e mapp. 50 d).

89A1151

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1989, registrato alla Corte di conti il 20 febbraio 1989, registro n. 2, foglio n. 338, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Battista Riceputi, nato il 18 novembre 1910 a Carona (Bergamo) e deceduto il 14 aprile 1986 a Bergamo, a favore dei mutilatini don Gnocchi, con testamento olografo del 2 gennaio 1984 pubblicato dal notaio Giovanni Battista Anselmo di Bergamo il 21 aprile 1986 con il n. 103097 di repertorio e registrato a Bergamo il 22 aprile 1986 al n. 3320, consistente in L. 45.809.583 pari ad un sesto del 25% dei titoli intestati al *de cuius*.

89A1152

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del memorandum d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del Laser Geodynamic Satellite 2 (Lageos 2), concluso a Roma il 22 aprile-30 luglio 1985.

Il giorno 13 febbraio 1989 il Governo italiano ha provveduto a notificare al Governo degli Stati Uniti d'America l'avvenuto adempimento delle procedure previste dall'ordinamento interno ai fini dell'entrata in vigore dello scambio di lettere tra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la conferma del memorandum d'intesa tra il Consiglio nazionale delle ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto ed al lancio del Laser Geodynamic Satellite (Lageos 2), concluso a Roma il 22 aprile-30 luglio 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 ottobre 1988, n. 503, pubblicata *nel supplemento ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988.

In conformità a quanto previsto nel testo dello scambio di lettere, lo stesso è entrato in vigore il 13 febbraio 1989.

89A1188

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Basilicata e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Il presidente del tribunale di Potenza, in esecuzione dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo, nomina commissario il dott. Vittorio Nesti, magistrato a riposo, per la formazione dell'albo, stabilisce la sede del commissario presso gli uffici di presidenza di questo tribunale e avverte gli interessati che le domande di iscrizione all'albo, in carta legale e corredate della documentazione di cui all'art. 32, nonché di ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, vanno presentate entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento alla segreteria di questa presidenza.

88A1287

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Calabria e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si porta a conoscenza che con provvedimento del 21 marzo 1989 è stato nominato commissario per gli adempimenti richiesti dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, il dott. Luigi Lombardi, presidente aggiunto onorario della suprema Corte di cassazione.

Le domande di iscrizione all'albo degli psicologi vanno presentate entro il 19 maggio 1989 alla segreteria del tribunale di Catanzaro corredate dell'attestato di versamento della tassa di concessione governativa fissata dal n. 117 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72.

Per coloro che invieranno la domanda a mezzo del servizio postale la firma in calce dovrà essere autenticata.

89A1288

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Sicilia e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Con provvedimento del 23 marzo 1989 il presidente del tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sull'ordinamento della professione di psicologo (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 1989) ha nominato il dott. Francesco Romano, magistrato in pensione «commissario» per la formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione all'albo degli psicologi in sede di prima applicazione della citata legge n. 56/89.

In virtù dell'art. 32 della legge medesima, entro sessanta giorni decorrenti dal 23 marzo 1989, gli interessati dovranno presentare, in carta da bollo da L. 5.000, domanda di iscrizione, indirizzata al predetto commissario, presso la segreteria della presidenza del tribunale di Palermo (palazzo di giustizia - piazza Vittorio Emanuele Orlando, stanza 4, piano 2°), corredata dal certificato di cittadinanza, ai sensi dell'art. 7, lettera *a)*, della legge n. 56/89 sopra citata, dal certificato penale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza a sensi della lettera *d)* del citato art. 7, da certificato comprovante il possesso di uno dei titoli all'iscrizione prescritti dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1989, n. 56, nonché dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tabella allegata al decreto del Presidente dela Repubblica n. 631 del 26 ottobre 1972.

Tutti i certificati devono essere in regola col bollo.

88A1289

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Umbria e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che, con decreto 13 marzo 1989 il presidente del tribunale di Perugia ha nominato commissario per la formazione dell'albo professionale di psicologo il dott. Fernando Rosi Cappellani.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande d'iscrizione all'albo previsto dall'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è fissata al 12 maggio 1989.

Le domande vanno indirizzate alla segreteria del presidente del tribunale di Perugia, con l'obbligo per gli aspiranti del versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni.

89A1267

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la provincia di Bolzano e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica a norma dell'art. 31 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il presidente del tribunale di Bolzano ha nominato commissario per l'istituzione dell'albo professionale degli psicologi della provincia di Bolzano, il dott. Edoardo Mori, giudice presso il tribunale di Bolzano, con provvedimento di data 9 marzo 1989.

Le domande per le iscrizioni dovranno essere presentate dagli aventi diritto entro il giorno 8 maggio 1989 al cancelliere capo del tribunale di Bolzano, unitamente alla attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

89A1268

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:
econometria.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto delle comunità europee;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
diritto penale (biennale);
diritto processuale civile.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica organica.

Facoltà di agraria:
botanica generale;
biochimica agraria.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura francese.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
contabilità di Stato.

Facoltà di economia e commercio:
organizzazione aziendale;
diritto privato comparato;
diritto commerciale (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1218

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990 e 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992, al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 29 settembre 1988 (art. 10) e 12 ottobre 1988 (art. 7) pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988 e n. 242 del 14 ottobre 1988, si rende noto che il 30 marzo 1989 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990 e 12,50% di scadenza 1° ottobre 1992.

89A1191

MINISTERO DEL TESORO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1374,700	1374,700	1374,50	1374,700	1374,700	1374,49	1374,490	1374,700	1374,700	1374,70
Marco germanico	733,150	733,150	733,30	733,150	733,150	733,15	733,250	733,150	733,150	733,15
Franco francese	216,430	216,430	216,60	216,430	216,430	216,43	216,440	216,430	216,430	216,43
Fiorino olandese	649,700	649,700	650 —	649,700	649.700	649,70	649,720	649,700	649,700	649.70
Franco belga	34,992	34,992	35,03	34,992	34,992	34,992	35,003	34,992	34,992	34,98
Lira sterlina	2355,300	2355,300	2358 —	2355,300	2355,300	2355,30	2355,550	2355,300	2355,300	2355,30
Lira irlandese	1958,500	1958,500	1960 —	1958,500	1958,500	1958,50	1958,590	1958,500	1958,500	—
Corona danese	187,930	187,930	188,10	187,930	187,930	187,93	187,870	187,930	187,930	187,90
Dracma	8,715	8,715	8,72	8,715	—	—	8,718	8,715	8,715	—
E.C.U.	1527,100	1527,100	1527,25	1527,100	1527,100	1527.10	1527 —	1527,100	1527,100	1527,10
Dollaro canadese	1150 —	1150 —	1151 —	1150 —	1150 —	1150 —	1150,500	1150 —	1150 —	1150 —
Yen giapponese	10,447	10,447	10,44	10,447	10,447	10,447	10,441	10,447	10,447	10,45
Franco svizzero	848,570	848,570	849 —	848,570	848,570	848,57	848,600	848,570	848,570	848,57
Scellino austriaco	104,154	104,154	104,20	104,154	104,154	104,154	104,165	104,154	104,154	104,15
Corona norvegese	201,720	201,720	201,75	201,720	201,720	201,72	201,850	201,720	201,720	201,72
Corona svedese	214,920	214,920	215 —	214,920	214,920	214,92	215,250	214,920	214,920	214,92
FIM	325,500	325,500	325 —	325,500	325,500	325,50	326 —	325,500	325,500	—
Escudo portoghese	8,906	8,906	8,90	8,906	8,906	8,906	8,900	8,906	8,906	8,90
Peseta spagnola	11,779	11,779	11,78	11,779	11,779	11,779	11,778	11,779	11,779	11,77
Dollaro australiano	1130,400	1130,400	1133 —	1130,400	1130,400	1130,40	1130,300	1130,400	1130,400	1130,40

Media dei titoli del 21 marzo 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,250
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,325
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,250
» » » 18- 3-1987/94	71,925
» » » 21- 4-1987/94	72,025
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	96,825
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	92,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	92,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	99,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,125
» » » » 16- 8-1985/90	98,975
» » » » 18- 9-1985/90	98,900
» » » » 18-10-1985/90	98,650
» » » » 1-11-1983/90	100,575
» » » » 18-11-1985/90	98,775
» » » » 1-12-1983/90	100,875
» » » » 18-12-1985/90	99,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	100,775
» » » »	17- 1-1986/91	99,100
» » » »	1- 2-1984/91	100,650
» » » »	18- 2-1986/91	98,875
» » » »	1- 3-1984/91	100,025
» » » »	18- 3-1986/91	99,125
» » » »	1- 4-1984/91	100,125
» » » »	1- 5-1984/91	100,025
» » » »	1- 6-1984/91	100,275
» » » »	1- 7-1984/91	99,800
» » » »	1- 8-1984/91	99,575
» » » »	1- 9-1984/91	99,575
» » » »	1-10-1984/91	99,450
» » » »	1-11-1984/91	99,525
» » » »	1-12-1984/91	99,275
» » » »	1- 1-1985/92	98,150
» » » »	1- 2-1985/92	97,625
» » » »	18- 4-1986/92	97,325
» » » »	19- 5-1986/92	96,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,100
» » » »	19- 8-1987/92	97,825
» » » »	1-11-1987/92	96,975
» » » »	1-12-1987/92	97,675
» » » »	18- 6-1986/93	95,675
» » » »	17- 7-1986/93	95,625
» » » »	19- 8-1986/93	95,300
» » » »	18- 9-1986/93	95 —
» » » »	20-10-1986/93	95,900
» » » »	19-12-1986/93	96,125
» » » »	18-11-1987/93	96,125
» » » »	1- 1-1988/93	96,550
» » » »	1- 2-1988/93	96,525
» » » »	1- 3-1988/93	96,500
» » » »	1- 4-1988/93	96,725
» » » »	1- 5-1988/93	97,575
» » » »	1- 6-1988/93	97,925
» » » »	1- 7-1988/93	97,875
» » » »	1- 8-1988/93	97,675
» » » »	1- 9-1988/93	97,200
» » » »	1-10-1987/94	96,475
» » » »	1- 2-1985/95	95,400
» » » »	1- 3-1985/95	91,875
» » » »	1- 4-1985/95	92,225
» » » »	1- 5-1985/95	92,200
» » » »	1- 6-1985/95	92,875
» » » »	1- 7-1985/95	93,825
» » » »	1- 8-1985/95	93,525
» » » »	1- 9-1985/95	93,400
» » » »	1-10-1985/95	93,225
» » » »	1-11-1985/95	93,425
» » » »	1-12-1985/95	93,275
» » » »	1- 1-1986/96	93,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,325
» » » »	1- 2-1986/96	93 —
» » » »	1- 3-1986/96	92,850
» » » »	1- 4-1986/96	92,175
» » » »	1- 5-1986/96	92,500
» » » »	1- 6-1986/96	93,475
» » » »	1- 7-1986/96	93,225
» » » »	1- 8-1986/96	92,925
» » » »	1- 9-1986/96	92,575
» » » »	1-10-1986/96	92,500
» » » »	1-11-1986/96	92,775
» » » »	1-12-1986/96	92,875
» » » »	1- 1-1987/97	92,725
» » » »	1- 2-1987/97	92,050
» » » »	18- 2-1987/97	92,350
» » » »	1- 3-1987/97	92,825
» » » »	1- 4-1987/97	91,575
» » » »	1- 5-1987/97	92,325
» » » »	1- 6-1987/97	92,775
» » » »	1- 7-1987/97	92,625
» » » »	1- 8-1987/97	92,525
» » » »	1- 9-1987/97	95,975

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1- 4-1989	99,925
» » »	10,50%	1- 5-1989	100 —
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,025
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,775
» » »	9,25%	1- 2-1990	97,925
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,350
» » »	9,15%	1- 3-1990	97,575
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,175
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,150
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,150
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,325
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,150
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,700
» » »	10,50%	15- 4-1990	97,950
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,350
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,225
» » »	10,50%	1- 5-1990	97,800
» » »	10,50%	18- 5-1990	97,625
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,125
» » »	10,00%	1- 6-1990	98,500
» » »	10,50%	16- 6-1990	97,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,125
» » »	11,00%	1- 7-1990	97,825
» » »	9,50%	1- 8-1990	97,675
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,050
» » »	11,00%	1- 8-1990	97,825
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,250
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,500
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,175
» » »	9,25%	1-10-1990	96 —
» » »	11,50%	1-10-1990	98,275
» » »	9,25%	1-11-1990	96,325
» » »	9,25%	1-12-1990	95,900
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,175
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,675
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,625
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,625
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,175
» » »	11,00%	1- 4-1992	94,625
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,400
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,425
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,825
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,525
» » » »	1983/90	11,50%	103,125
» » » »	1984/91	11,25%	104,025
» » » »	1987/91	8,75%	96,050
» » » »	1984/92	10,50%	103,225
» » » »	1985/93	9,60%	100,475
» » » »	1985/93	9,75%	100,375
» » » »	1985/93	9,00%	98,550
» » » »	1985/93	8,75%	97,775
» » » »	1986/94	8,75%	97,600
» » » »	1986/94	6,90%	91,225
» » » »	1987/94	7,75%	91,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M21039

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1989 i poteri conferiti al dott. Vitantonio Tondo, commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Villa Mofetta a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), sono stati prorogati fino al 23 agosto 1989.

Con lo stesso decreto è stato rettificato il decreto ministeriale 16 dicembre 1987 nella parte dispositiva concernente la denominazione sociale della Società cooperativa edilizia «Villa Mofetta S.r.l.» già «Villa Molfetta S.r.l.», con sede in Bitonto (Bari).

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1989 il dott. Maurizio Ferri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Unitaria giovani disoccupati, con sede in Guidonia Montecelio, sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 4 febbraio 1988, in sostituzione del rag. Mazzocchi Giancarlo, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 il dott. Maurizio Giacinti, nato a Roma il 13 gennaio 1940, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Roccabruna - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 1° marzo 1985, in sostituzione dell'avv. Stefano Palombi, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 il dott. Francesco Amuso, nato a Taurianova il 26 agosto 1936, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Casco - Cooperativa artigiani sarti confezionisti» società cooperativa a r.l., con sede in Polistena (Reggio Calabria), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 16 maggio 1986, in sostituzione del rag. Giuseppe Bagalà, che ha rinunciato all'incarico.

89A1169

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla composizione dei comitati di sorveglianza delle liquidazioni coatte amministrative di varie società

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Istituto fiduciario lombardo S.p.a.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Finequipe S.p.a.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Sofinvest S.p.a.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Safin S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Immobiliare Venezia S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Venezia 1 S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Mugella S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Intertekne S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Imprestekne S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Fintrust S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Fid Servizi S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Italimmobili S.p.a.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Finloco S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Consultekne S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Sarda grandi alberghi S.p.a.», con sede in Santa Teresa di Gallura, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Co.Me.T.A. S.p.a.», con sede in Soverato (Catanzaro), ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la revoca della nomina, per mancata accettazione della stessa, del dott. Antonio Sensale, con studio in Napoli, alla via Mario Fiore n. 19, da componente del comitato di sorveglianza della società «Alinvest S.r.l.», con sede in Milano, ed ha nominato quale componente del comitato medesimo il dott. Matteo Rescigno, nato a Salerno il 24 marzo 1961, domiciliato in Milano, alla via Lamarmora n. 33.

89A1192

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1989, n. 559/C-50.3098-C-80, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile semiautomatico «NORINCO» mod. 305 cal. 308 Winchester (canna mm 559), atteso che lo stesso rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

89A1193

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministro delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto legislativo n. 103 del 23 marzo 1989, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 21 marzo 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	256
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	765
Gasolio agricoltura	»	284
Petrolio agricoltura	»	273
Gasolio pesca e piccola marina	»	261
Petrolio pesca e piccola marina	»	251

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	696	699	702	705	708
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	388	391	394	397	400

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A1298

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Consorzio di credito per le opere pubbliche riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1989)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 61, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata, sotto l'emissione ventiduesima, dove è scritto: «n. 315 titoli di L. *1.500.000*», leggasi: «n. 315 titoli di L. *1.000.000*».

89A1296

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100890700) **L. 1.000**